



Fondaco

società di gestione
del risparmio S.p.A.

**REGOLAMENTO
DI GESTIONE DEL
FIA APERTO RISERVATO
FONDACO ACTIVE INVESTMENT RETURN
GESTITO DA**

FONDACO SGR S.P.A.

Secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) i regolamenti di gestione (e le relative modifiche) dei FIA riservati non sono più soggetti al preventivo benestare della Banca d'Italia, pertanto il presente regolamento è stato esclusivamente approvato dall'organo amministrativo della SGR.

INDICE

ART. 1 - DENOMINAZIONE DEL FONDO	<i>pag. 3</i>
ART. 2 - DURATA DEL FONDO	<i>pag. 3</i>
ART. 3 - SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO	<i>pag. 3</i>
ART. 4 - DISTRIBUZIONE DEI RICAVI	<i>pag. 5</i>
ART. 5 - DESTINATARI DEL FONDO	<i>pag. 5</i>
ART. 6 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA SGR	<i>pag. 5</i>
ART. 7 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO	<i>pag. 6</i>
ART. 8 - PARTECIPAZIONE AL FONDO	<i>pag. 7</i>
ART. 9 - OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI	<i>pag. 7</i>
ART. 10 - QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE	<i>pag. 8</i>
ART. 11 - LETTERA DI CONFERMA	<i>pag. 8</i>
ART. 12 - MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE	<i>pag. 9</i>
ART. 13 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	<i>pag. 9</i>
ART. 14 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E LORO PUBBLICAZIONE	<i>pag. 10</i>
ART. 15 - REGIME DELLE SPESE	<i>pag. 11</i>
ART. 16 - SCRITTURE CONTABILI	<i>pag. 12</i>
ART. 17 - REVISIONE CONTABILE	<i>pag. 13</i>
ART. 18 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO	<i>pag. 13</i>
ART. 19 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	<i>pag. 14</i>
ART. 20 - FORO COMPETENTE	<i>pag. 14</i>

ART. 1 - DENOMINAZIONE DEL FONDO

1. La Società di Gestione del Risparmio “FONDACO SGR S.p.A.” (di seguito “SGR”), iscritta al n. 56 dell’Albo delle società di gestione del risparmio – FIA Italiani tenuto dalla Banca d’Italia con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 71 (<https://fondacogroup.it/sgr/>), ha istituito e gestisce il FIA aperto riservato la cui denominazione è Fondaco Active Investment Return (di seguito il Fondo) e il cui Regolamento è stato approvato nella versione attuale con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2022.

ART. 2 - DURATA DEL FONDO

1. La durata del Fondo, salvo anticipata liquidazione nei casi previsti dal successivo art. 18, è fissata al 31 dicembre 2030 ma potrà essere prorogata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. La proroga implica una modifica del presente Regolamento, secondo le modalità di cui al successivo art. 19.

ART. 3 - SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO

1. Lo scopo del Fondo si realizza attraverso l’investimento collettivo del capitale versato dai partecipanti in strumenti finanziari selezionati con l’obiettivo di incrementare nel tempo il valore dei conferimenti e di distribuire periodicamente i proventi generati dalla gestione, mediante l’utilizzo di strumenti diversificati e nel rispetto dei divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio previsti dal Regolamento di Gestione. Trattandosi di un FIA aperto riservato, non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia per i FIA non riservati. Il processo di selezione degli investimenti si basa su un’attività di costruzione del portafoglio di tipo *bottom-up* che combina analisi sia quantitative sia di tipo fondamentale, una valutazione opportunistica degli investimenti su un orizzonte temporale annuale e un rigoroso controllo del rischio sia a livello complessivo del portafoglio sia valutando il contributo al rischio di ciascuna strategia e componente del portafoglio. La Società di Gestione si propone di ottenere un rendimento *target* annualizzato (“l’obiettivo di rendimento del Fondo”) del 4% associato ad un livello di volatilità tendenzialmente inferiore al 7%. La Società di gestione non garantisce il raggiungimento di tale obiettivo di rendimento. L’orizzonte temporale di allocazione del portafoglio nelle diverse *asset class* e strategie è di medio-breve termine e l’esposizione netta ai mercati azionari non potrà superare il 35%.
2. Le tipologie di strumenti finanziari ammesse sono:
 - quote di OICR, italiani ed esteri, armonizzati e non armonizzati (OICVM e FIA);
 - ETF;
 - fondi chiusi quotati e non quotati;
 - strumenti finanziari derivati sia quotati sia *over the counter* (“OTC”);
 - strumenti di natura monetaria ivi compresi i depositi bancari stipulati con primarie istituzioni finanziarie
 - in strumenti finanziari obbligazionari di qualsiasi natura e strumenti finanziari azionari.Tutti gli strumenti finanziari di cui ai punti precedenti potranno essere denominati in Euro o altre valute, ma l’esposizione netta al rischio valutario non dovrà eccedere il 35%.
3. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito al 100% in una sola delle tipologie di titoli sopra indicate, in una sola valuta e senza vincoli di diversificazione geografica.
4. Derogando ai limiti di concentrazione relativi agli investimenti in parti di OICR aperti previsti per i FIA non riservati, il Fondo potrà: (i) essere investito in parti di uno stesso OICVM per un valore anche superiore al 20% delle attività, (ii) essere investito in parti di uno stesso FIA aperto per un valore anche superiore al 10% delle attività.
5. Il Fondo potrà investire anche in parti di altri OICR, quotati o non quotati, il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10% delle attività, in parti di altri OICR.
6. Derogando ai limiti di concentrazione previsti per i FIA non riservati, il Fondo potrà detenere, con riferimento al totale delle singole categorie di strumenti finanziari di un unico emittente, un ammontare superiore al: (i) 50% del totale delle parti di uno stesso OICR; (ii) 20% del totale degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.
7. Strumenti finanziari non quotati: il Fondo potrà investire in strumenti finanziari non quotati nel limite del 20% del totale delle attività.
8. E’ inoltre prevista la facoltà per la SGR di investire in parti di altri OICR gestiti o istituiti dalla Società promotrice, dal gestore, da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole

- partecipazione diretta o indiretta nel rispetto dei valori di mercato, i cui programmi di investimento risultino compatibili con la politica di investimento del Fondo.
9. L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, è consentito sia per finalità di copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo (di mercato, di interesse, di cambio, di credito, ecc.) sia per efficiente gestione del portafoglio. L'esposizione complessiva in strumenti derivati per le finalità sopra descritte viene misurata mediante il metodo degli impegni e il livello massimo di leva finanziaria sarà pari al 250% del Valore Complessivo netto del Fondo.
 10. Resta ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.
 11. Ai fini di un pronto impiego della liquidità derivante dalle sottoscrizioni da regolare a fronte di pagamenti da parte dei Sottoscrittori per i quali non sia ancora maturata la valuta, la SGR può assumere prestiti entro il limite del 100% dell'ammontare delle sottoscrizioni medesime. In tutti gli altri casi il Fondo potrà indebitarsi entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo del Fondo
 12. La partecipazione al Fondo comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del Fondo. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:
 - a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente e dall'andamento dei mercati di riferimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti ed al rimborso del capitale di debito a scadenza;
 - b) rischio connesso agli investimenti in parti di OICR: il valore della quota di ciascun OICR risente delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative attività;
 - c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali. Relativamente all'investimento in quote di OICR il rischio di liquidità è connesso alle modalità e tempistiche di rimborso delle quote;
 - d) rischio di controparte: nelle transazioni in strumenti finanziari derivati al di fuori dei mercati ufficiali (OTC), il Fondo può incorrere in un rischio creditizio connesso con l'eventuale inadempimento delle controparti di tali operazioni.
 - e) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
 - f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti;
 - g) attività di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio: trattandosi di un FIA riservato non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati, pertanto il Fondo nella sua attività di gestione potrà derogare a tutti i limiti previsti dalla normativa sulla Gestione Collettiva del Risparmio. Gli unici limiti agli investimenti applicabili saranno quelli esplicitamente previsti dal Regolamento del Fondo.
 13. I certificati di partecipazione non sono destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato.
 14. Il Fondo, con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quelli dei partecipanti, nonché da quello di ogni altro Fondo gestito dalla SGR.
 15. Sul Fondo non sono ammesse le azioni dei creditori della SGR; le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.
 16. Nel selezionare gli Investimenti, la SGR si impegna ad integrare i fattori ambientali, sociali e di governance (environmental, social and governance - ESG) nel suo processo di investimento introducendo specifiche strategie coerenti con il processo di investimento del Fondo, il suo profilo di rischio e gli obiettivi della gestione. Ulteriori informazioni sull'integrazione dei fattori ESG nel processo di selezione degli investimenti

del Fondo possono essere trovate nella Policy per gli Investimenti Responsabili della SGR. Una sintesi di tale Politica è resa disponibile sul sito web di Fondaco SGR S.p.A. all'indirizzo <https://fondacogroup.it/sgf/>.

ART. 4 - DISTRIBUZIONE DEI RICAVI

1. La SGR può procedere alla distribuzione dei ricavi del Fondo: essi sono distribuiti, anche infra annualmente, sulla base di un'apposita Relazione di Gestione approvata dal Consiglio di Amministrazione e certificata da parte della Società di revisione.
2. La SGR pone in distribuzione a favore dei partecipanti parte o tutti i ricavi conseguiti dal Fondo. Per ricavi si intende la somma algebrica dei proventi da investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati, degli utili da realizzo su strumenti quotati e non quotati, delle plusvalenze su strumenti finanziari quotati e non quotati, del risultato delle operazioni in strumenti finanziari derivati non di copertura, degli interessi e proventi assimilati su depositi bancari, del risultato della gestione cambi, dei proventi da altre operazioni di gestione e dagli altri ricavi (tra cui gli interessi attivi su disponibilità liquide). Poiché non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico, i sopraccitati ricavi differiscono dall'utile/perdita netta di periodo e l'importo complessivo posto in distribuzione potrà anche essere superiore a detto risultato di periodo. La SGR stabilisce, altresì, se i ricavi conseguiti e non distribuiti in anni precedenti - al netto delle eventuali perdite di esercizio - concorrano alla formazione dei ricavi da distribuire nel corso dell'anno. Nella relazione di accompagnamento alla Relazione di Gestione redatta dagli amministratori verrà specificata, oltre all'ammontare complessivo posto in distribuzione, la somma eccedente l'utile/perdita netta del periodo.
3. Qualora il Fondo ricevesse da terzi ricavi di qualsivoglia natura derivanti da attività svolte dalla SGR in correlazione con gli investimenti del Fondo a favore di qualsivoglia terzo, esso procederà a riconoscere alla SGR il 50% di detti ricavi.
4. Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei ricavi i sottoscrittori delle Quote B del Fondo al giorno di riferimento precedente a quello ex cedola. Il valore della quota ex cedola è calcolato il giorno di delibera di distribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR.
5. L'ammontare dei ricavi nonché la data di distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della Relazione di Gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione della SGR.
6. I ricavi sono distribuiti agli aventi diritto entro il decimo giorno dalla data di distribuzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR e menzionata nella Relazione di Gestione.
7. I ricavi distribuiti vengono automaticamente reinvestiti in corrispondenti Quote B - Restricted, Classic, Professional e Institutional Shares - del Fondo, in esenzione di qualsiasi commissione e al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi il numero delle quote da assegnare al sottoscrittore viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei ricavi. Il numero delle Quote B - Restricted, Classic, Professional e Institutional Shares - attribuite a fronte dei ricavi distribuiti verrà comunicato ai singoli partecipanti aventi diritto. In limitati casi è consentito al sottoscrittore di richiedere il pagamento di detti proventi mediante accredito su un conto corrente da questi indicato. Tale richiesta dovrà pervenire alla SGR almeno 10 giorni prima della data di approvazione della Relazione di Gestione di distribuzione.
8. I ricavi sono corrisposti dalla SGR agli aventi diritto secondo le istruzioni ricevute.
9. La distribuzione dei ricavi non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o frazione di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.
10. Le somme spettanti ai partecipanti conseguentemente alla distribuzione dei ricavi eventualmente non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge.

ART. 5 - DESTINATARI DEL FONDO

1. Il Fondo è riservato alle Fondazioni Bancarie Italiane, loro enti strumentali e altri investitori istituzionali.
2. Le Quote del Fondo possono essere sottoscritte da investitori professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF e da investitori non professionali. In questo ultimo caso gli investitori non professionali hanno l'obbligo di investire nel Fondo un importo complessivo non inferiore a 500.000 euro.
3. I dipendenti e gli amministratori della SGR e delle sue controllate possono sottoscrivere quote del Fondo anche per un importo inferiore a quello richiamato al comma 2.
4. Le Quote del Fondo non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli, a soggetti diversi da quelli indicati nel Regolamento del Fondo.

ART. 6 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA SGR

1. Il Fondo è gestito dalla SGR nell'interesse dei partecipanti e nel rispetto dei limiti posti dalla legge, dall'Organo di Vigilanza e dal presente Regolamento.
2. La SGR è responsabile verso i partecipanti dell'adempimento dei propri compiti secondo le regole del mandato.
3. La definizione della politica di investimento spetta al Consiglio di Amministrazione della SGR, il quale può conferire in proposito deleghe di poteri, conformemente alle disposizioni statutarie, ad un comitato esecutivo, a propri membri, a dirigenti e dipendenti della SGR.
4. L'esercizio dei diritti inerenti gli strumenti finanziari in portafoglio rientra nel quadro dei poteri di esecuzione dell'incarico gestorio ricevuto dalla SGR; il solo limite dell'esercizio di tali diritti è costituito dal divieto di utilizzare gli strumenti finanziari detenuti dai fondi per la partecipazione a sindacati di controllo.
5. Resta ferma la facoltà della SGR di avvalersi di comitati tecnici consultivi, di cui possono far parte soggetti esterni alla Società, senza che ciò comporti alcun esonero di responsabilità del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al Fondo in oggetto non ha la facoltà, di conferire deleghe gestionali a soggetti esterni alla SGR.
7. La SGR verifica il rispetto degli obiettivi di investimento definiti dal Regolamento, nonché i limiti dettati dalle disposizioni normative. Fornisce le informazioni necessarie al Depositario per lo svolgimento di quanto previsto dalla normativa, dalla convenzione e dal presente Regolamento.
8. La SGR ha esternalizzato il compito di determinare il valore complessivo netto del Fondo al Depositario.

ART. 7 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO

1. La Banca BNP Paribas SA – Succursale Italiana, iscritta al n. 5482 dell'albo delle banche e con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n.3, sito internet <https://cib.bnpparibas>, è il "Depositario" (di seguito Depositario) del Fondo; in tale qualità svolge, presso i Servizi della propria Direzione Generale, le funzioni previste dalla Legge, dalle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e dal presente Regolamento.
2. Il Depositario è incaricato del regolamento delle operazioni disposte dalla SGR per conto del Fondo; presso di essa devono inoltre essere depositate le attività incluse nel Fondo nonché le disponibilità liquide in conti e depositi intestati alla SGR, con l'indicazione che trattasi di averi di pertinenza del Fondo. Presso il Depositario sono inoltre accentrate le operazioni di emissione e di estinzione dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo, collegate al momento della riscossione ovvero del rimborso del controvalore. L'intervento del Depositario al riguardo si concretizza nell'avvaloramento dei certificati medesimi il giorno del regolamento dei corrispettivi e, viceversa, nel loro ritiro e annullamento all'atto del rimborso.
3. Giornalmente il Depositario provvede al calcolo del valore unitario delle quote del Fondo secondo quanto previsto da uno specifico accordo di esternalizzazione dell'attività di calcolo del valore complessivo netto del Fondo.
4. Essa provvede inoltre ad ogni altro adempimento previsto dalle norme e dal presente Regolamento.
5. In particolare al Depositario è affidata l'incombenza di controllare che le operazioni disposte dalla SGR, eseguite e da eseguire, siano conformi alla legge, alle prescrizioni della Banca d'Italia e al presente Regolamento. Il Depositario può conferire, sotto la propria responsabilità e previo assenso della SGR espresso in via generale o particolare, incarichi a sub-depositari, nonché utilizzare, sempre sotto la propria responsabilità, il servizio della Monte Titoli S.p.A., dell'EUROCLEAR e di CEDEL.
6. Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.
7. La SGR può revocare l'incarico al Depositario in qualunque momento.
8. Il Depositario può, a sua volta, rinunziarvi con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi.
9. La sostituzione del Depositario non comporta soluzioni di continuità nello svolgimento dei servizi ad essa attribuiti dalla legge, pertanto l'efficacia della revoca ovvero della rinuncia è sospesa sino a che:
 - un altro Istituto bancario o Azienda di Credito in possesso dei requisiti di legge accetti l'incarico di Depositario in sostituzione della precedente;
 - la conseguente modifica del Regolamento sia approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR;
 - gli strumenti finanziari inclusi nel Fondo e le disponibilità liquide di questo siano trasferiti ed accreditati presso il nuovo Depositario, sulla base di ordini scritti impartiti dalla SGR.
10. Dell'avvenuta sostituzione del Depositario verrà data adeguata e tempestiva informazione ai partecipanti al Fondo mediante due avvisi distanziati di quindici giorni l'uno dall'altro, da pubblicarsi sul quotidiano di cui al successivo art. 14. L'efficacia del provvedimento di approvazione della relativa modifica regolamentare è sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima pubblicazione.
11. La procedura di sostituzione del Depositario è regolata dalle norme vigenti.

ART. 8 - PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. Stante la tipologia di clientela (istituzionale) a cui si indirizza, la società non intende avvalersi di enti collocatori per promuovere i prodotti offerti alla clientela di riferimento. L'attività di collocamento viene svolta direttamente dalla SGR.
2. La partecipazione al Fondo si realizza mediante la sottoscrizione di quote o frazioni di quote o l'acquisto a qualsiasi titolo dei certificati rappresentativi delle stesse. La partecipazione al Fondo è in ogni caso riservata ai soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
3. La sottoscrizione di quote può avvenire a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. La SGR ha istituito quattro classi di quote: le Restricted Shares, le Classic Shares, le Professional Shares e le Institutional Shares. Le Restricted Shares sono riservate ai fondi del Gruppo, ai dipendenti e agli amministratori della SGR e delle sue controllate e non hanno limiti minimi di prima e successive sottoscrizioni. Le Classic Shares sono riservate a clienti che investono un patrimonio superiore a 250.000.000 (duecentocinquantamiloni) di Euro. Le Professional Shares sono riservate a clienti che investono un patrimonio compreso tra 50.000.000 (cinquantamiloni) e 250.000.000 (duecentocinquantamiloni) di Euro. Le Institutional Shares sono riservate a clienti che investono un patrimonio inferiore a 50.000.000 (cinquantamiloni) con un importo minimo della prima sottoscrizione pari a 250.000 (duecentocinquantamila) Euro, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di sottoscrizione di fondi alternativi da parte di investitori non professionali (art. 5.2 del Regolamento del Fondo "gli investitori non professionali hanno l'obbligo di investire nel Fondo un importo complessivo non inferiore a 500.000 euro"). In tutti i casi per le sottoscrizioni successive l'importo minimo è pari a 50.000 (cinquantamila) Euro. Le soglie previste per le Classic Shares e per le Professional Shares potranno essere derogate a proprio insindacabile giudizio da parte della SGR..
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata dal sottoscrittore tramite:
 - domanda di sottoscrizione indirizzata direttamente alla SGR in cui devono essere indicati, tra l'altro, le generalità del sottoscrittore, l'importo del versamento e del mezzo di pagamento;
 - versamento del corrispettivo a favore del Fondo, mediante bonifico bancario, in favore di Fondaco SGR - Fondaco Active Investment Return. Al bonifico si applica la valuta riconosciuta dalla Banca ordinante al Depositario.
5. La SGR, secondo quanto previsto dal precedente art. 7, su base giornaliera provvede a determinare il numero delle quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni sottoscrittore, dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri e delle spese di cui al successivo art. 15, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. Sono considerate pervenute nel giorno di riferimento le domande per le quali la SGR abbia ricevuto, entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo precedente di borsa aperta, notizia certa della sottoscrizione ed, entro il giorno di riferimento, siano decorsi i giorni di valuta del bonifico effettuato per la sottoscrizione, in tal caso il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante. La SGR si riserva comunque la facoltà di derogare al termine previsto circa la ricezione delle domande di sottoscrizione. L'importo della sottoscrizione, al netto degli oneri di cui al successivo art. 15, viene attribuito al Fondo dal Depositario il giorno di regolamento dei corrispettivi, con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento. Per giorno di regolamento dei corrispettivi si intende il giorno di Borsa nazionale aperta successivo a quello di riferimento.
6. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento.
7. La partecipazione al Fondo comporta l'adesione al presente Regolamento, copia del quale verrà consegnata ai partecipanti prima della sottoscrizione.
8. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
9. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
10. Relativamente alle operazioni impartite dai dipendenti e amministratori della SGR la gestione di potenziali conflitti di interesse è disciplinata dalla Policy di gestione dei conflitti di interesse. Essa individua misure atte a identificare e gestire le situazioni di potenziale conflitto impendendo che le operazioni impartite dai dipendenti ed amministratori determinino situazioni di potenziale contrasto rispetto agli interessi della SGR e dei restanti Sottoscrittori.

ART. 9 - OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI

1. A fronte del rimborso di quote dei fondi il partecipante ha facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di altri fondi gestiti dalla SGR ovvero una differente classe di quote all'interno del medesimo Fondo. L'operazione di reinvestimento in un Fondo degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote, non richiede la sottoscrizione di un nuovo contratto.
2. Le domande di passaggio tra Fondi o tra classi del medesimo Fondo devono pervenire alla SGR entro gli orari fissati nell'art. 12. In particolare la richiesta di rimborso del Fondo deve pervenire entro gli orari indicati all'articolo previsto dal Regolamento del Fondo di destinazione.
3. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione nel giorno di regolamento per le richieste pervenute entro le ore 15.00 del terzo giorno lavorativo precedente il giorno di riferimento. Le richieste pervenute successivamente sono soddisfatte il giorno di regolamento successivo.
4. Dell'avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma secondo le modalità previste al successivo art. 11.
5. Il passaggio tra fondi è disciplinato secondo le modalità previste dal successivo art. 12. In ogni caso l'emissione delle quote del Fondo sottoscritto non può avvenire prima che le somme siano disponibili.

ART. 10 - QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. Le diverse classi di quote istituite differiscono tra loro per la possibilità di procedere o meno alla distribuzione dei ricavi, per le soglie minime di sottoscrizione e per l'ammontare delle commissioni di gestione e di incentivo. La SGR può procedere alla distribuzione dei ricavi delle sole Quote B mentre per le Quote A non è prevista la distribuzione ma l'accumulo di detti ricavi.
2. Le quote sono rappresentate da certificati al portatore o nominativi a richiesta del partecipante, salvo che le stesse non siano immesse, dal Depositario su indicazione della SGR, in un sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi regolamenti di attuazione. I certificati possono essere convertiti da nominativi al portatore e viceversa, nonché raggruppati o frazionati, su richiesta del partecipante da inoltrare al Depositario a mezzo lettera raccomandata unitamente ai certificati, qualora non depositati presso la stessa, e previo rimborso delle spese, pari a Euro 5, per ogni nuovo certificato emesso.
3. La predisposizione dei certificati avviene ad opera della SGR. Ogni certificato porta la firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è avvalorato il giorno di regolamento dei corrispettivi mediante firma di un rappresentante del Depositario.
4. Il Depositario, su istruzione della SGR, avvalora i certificati nel giorno di regolamento dei corrispettivi e li mette a disposizione dei sottoscrittori entro il giorno lavorativo successivo.
5. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso il Depositario ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprie spese e rischio all'indirizzo indicato.
6. La consegna materiale del certificato, tuttavia, può essere prorogata al fine di verificare il buon esito del mezzo di pagamento, ma comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di regolamento.
7. E' facoltà del sottoscrittore chiedere, anche successivamente alla sottoscrizione, l'immissione delle proprie quote in un certificato cumulativo al portatore rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. La tenuta di tale conto è completamente gratuita.
8. Il certificato cumulativo viene emesso giornalmente, con contestuale annullamento di quello emesso in precedenza, tranne nei casi di chiusura delle Borse nazionali e nei giorni di festività nazionali quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte.
9. È comunque sempre fatto salvo il diritto del partecipante di ottenere l'emissione di un certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di sua titolarità già immesse nel certificato cumulativo, corrispondendo l'importo di cui al secondo comma del presente articolo, per ciascun nuovo certificato emesso.
10. È facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento, senza oneri per i partecipanti né per il Fondo, al frazionamento del certificato cumulativo anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

ART. 11 - LETTERA DI CONFERMA

1. A fronte di ogni versamento effettuato nel Fondo la SGR invia al sottoscrittore, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di regolamento dei corrispettivi, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento con indicato:
 - a) l'importo lordo versato;
 - b) l'importo netto investito;
 - c) il numero delle quote attribuite al sottoscrittore;

- d) il valore unitario al quale le quote sono state sottoscritte;
- e) il giorno cui tale valore si riferisce;
- f) la data di ricevimento, da parte della SGR, della notizia certa della sottoscrizione e del relativo mezzo di pagamento;
- g) la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento.

ART. 12 - MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. I partecipanti al Fondo hanno diritto di richiedere il rimborso totale o parziale delle quote in qualsiasi momento, tranne nei giorni di chiusura delle Borse nazionali e nei giorni di festività nazionale, nei casi di sospensione previsti dalla legge e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La domanda di rimborso, che può essere redatta anche in forma libera, deve contenere l'oggetto del rimborso, le generalità del richiedente, l'importo o il numero delle quote da rimborsare, l'indicazione del conto corrente cui bonificare gli importi rimborsati e, in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative ai certificati rappresentativi delle quote non oggetto di rimborso nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente; va indirizzata alla SGR direttamente e deve essere accompagnata dai certificati rappresentativi delle quote, ove gli stessi non siano già in deposito presso il Depositario.
3. La SGR provvede a determinare l'ammontare da rimborsare in base al valore unitario della quota del giorno di riferimento. Sono considerate pervenute in tempo utile, le richieste di rimborso ricevute dalla SGR entro le ore 13.00 del giorno di riferimento. Le domande pervenute successivamente sono soddisfatte in base al valore delle quote del giorno di riferimento successivo.
4. La SGR dà istruzione al Depositario di procedere all'annullamento dei certificati e al contestuale rimborso del controvalore.
5. Il Depositario, annullati i certificati, riconosce ai partecipanti, a mezzo di bonifico bancario il controvalore delle quote di cui è stato chiesto il rimborso secondo le istruzioni fornite dalla SGR.
6. Sono a carico del sottoscrittore le eventuali spese bancarie e di trasmissione inerenti il trasferimento del rimborso.
7. La corresponsione del prezzo di rimborso, come sopra determinato, deve avvenire entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta alla SGR, mediante bonifico a valere sugli averi del Fondo. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento del ricevimento del mezzo di pagamento all'avente diritto.
8. In caso di richieste di rimborso, anche per operazioni di reinvestimento in altri fondi, complessivamente d'importo superiore al 15% del patrimonio del Fondo, la determinazione del valore di rimborso può avvenire secondo modalità diverse da quanto indicato nei punti precedenti. In particolare, il valore di rimborso potrà essere determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di riferimento a quello in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alle richieste di rimborso. Il termine entro il quale dovranno essere compiuti i disinvestimenti non potrà comunque essere superiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione delle richieste di rimborso e la corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

Il diritto di rimborso può essere inoltre sospeso per un periodo non superiore ad un mese dalla ricezione della domanda nel caso in cui l'importo superi il 30% del valore del Fondo. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso. La SGR comunica a Banca d'Italia e ai partecipanti l'esercizio della facoltà con indicazione dei termini di sospensione.

9. In caso d'investimento in strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10% delle attività, il diritto di rimborso può essere sospeso per un periodo superiore al mese in situazioni eccezionali di mercato che non consentano, nell'interesse dei partecipanti, di completare le operazioni di disinvestimento nel previsto termine mensile. In tali casi la società promotrice comunica alla Banca d'Italia e ai partecipanti al Fondo l'esercizio di tale facoltà, i termini previsti per la ripresa dei rimborsi e l'effettivo riavvio delle operazioni di rimborso.

ART. 13 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

1. Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo al netto delle eventuali passività. La SGR ha esternalizzato presso il Depositario il calcolo del Valore Complessivo Netto del Fondo. Il Valore Complessivo Netto del Fondo viene calcolato con cadenza giornaliera, con

esclusione dei giorni di chiusura delle Borse nazionali e dei giorni di festività nazionali quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte.

2. Il Depositario procede al calcolo del valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:
 - a) per l'individuazione quantitativa delle attività del Fondo si fa riferimento alla posizione netta in strumenti finanziari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi a tale data, anche se non ancora regolati. Le variazioni apportate alle consistenze andranno a rettificare le disponibilità liquide sulle quali si rifletterà l'effetto finanziario dei contratti di acquisto e di vendita conclusi e non ancora regolati. Con riferimento all'attività effettuata sui mercati esteri, le operazioni di compravendita in strumenti finanziari effettuate nella giornata e di cui non sia pervenuta conferma entro le ore 14 del giorno lavorativo successivo, rientreranno a far parte della posizione netta in strumenti finanziari del giorno successivo stesso;
 - b) per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo si terrà conto, inoltre, della quota parte dei diritti e degli oneri maturati e non ancora incassati o pagati di diretta pertinenza del Fondo;
 - c) per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri individuati dall'Organo di vigilanza, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 58/98. La SGR fornirà gratuitamente copia dei criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta;
 - d) ai fini della valorizzazione della componente di portafoglio investita in FIA riservati, laddove la diversa cadenza di valorizzazione non consenta l'utilizzo del valore complessivo netto definitivo, gli organi competenti possono, sulla base di criteri preventivamente definiti, utilizzare dei valori di stima del valore complessivo netto degli OICR in esame (c.d. "valore complessivo netto previsionale") che tengano conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale.

Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo relativo alla data di riferimento della valorizzazione del Fondo, il Depositario provvederà a ricalcolare il valore della quota adottando, ove del caso, i provvedimenti di cui all'art 14 punto 8 del presente Regolamento qualora la differenza tra il valore della quota del Fondo calcolata utilizzando il valore "previsionale" e quello "definitivo" sia superiore alla soglia di errore riportata al medesimo art. 14.

ART. 14 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E LORO PUBBLICAZIONE

1. Il Depositario, su mandato della SGR, provvede ogni giorno di Borsa nazionale aperta e entro due giorni lavorativi da ciascun giorno di riferimento, con esclusione dei giorni di festività nazionale quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte, a determinare il valore unitario delle quote dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero delle quote in circolazione entrambi relativi al giorno di riferimento.
2. Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla SGR sulla base dei dati comunicati giornalmente dal Depositario.
3. La SGR provvede giornalmente a far pubblicare il valore delle quote sul quotidiano "Il Sole 24 Ore.
4. Il Depositario in accordo con la SGR, sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore che non consentano il regolare calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario stesso. Al cessare di tali situazioni il Depositario si fa carico, seppure a posteriori, di determinare il valore unitario delle quote e di disporre la pubblicazione sul quotidiano di cui al presente articolo.
5. Analogamente verranno pubblicati il valore delle quote di cui sia stata sospesa la sola divulgazione.
6. La SGR può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote in caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un Mercato Ristretto le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo.
7. Al verificarsi dei casi di cui ai commi precedenti la SGR informa immediatamente l'Organo di Vigilanza.
8. In caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, la SGR - una volta accertato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai partecipanti e/o al Fondo.

Limitatamente ai partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un valore inferiore a quello corretto, ove l'importo da ristorare sia contenuto e comunque correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro. La misura di tale soglia è comunicata al sottoscrittore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti.

Nel caso in cui l'errore di valorizzazione sia minore o uguale allo 0,1% del valore effettivo della quota, una volta ricalcolato il valore corretto, la SGR non ha l'obbligo di reintegrare i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo e di fornire un'ideonea informativa dell'accaduto.

ART. 15 - REGIME DELLE SPESE

DEFINIZIONI

Ai fini del calcolo delle spese, si definiscono:

- **Valore Complessivo Netto del Fondo:** totale delle attività meno totale delle passività al netto di tutte le spese a carico del Fondo;
- **Valore Lordo della Quota:** rapporto tra il Valore Complessivo Netto del Fondo al lordo delle commissioni di incentivo del periodo di riferimento e il numero di quote in circolazione a ciascuna data di riferimento;
- **Valore Netto della Quota:** rapporto tra il Valore Complessivo Netto del Fondo e il numero di quote in circolazione a ciascuna data di riferimento;
- **Valore Complessivo Lordo Medio:** media dei Valori Complessivi Lordi del Fondo rilevati nel corso del periodo di riferimento;
- **Valore Complessivo Netto Medio:** media dei Valori Complessivi Netti del Fondo rilevati nel corso del periodo di riferimento;
- **Obiettivo di rendimento del Fondo:** ai fini del calcolo della commissione di incentivo l'obiettivo di rendimento del Fondo sarà pari al 4%.

1. Spese a carico dei partecipanti

- a) Per l'accesso al Fondo non sono previste né commissioni di entrata né commissioni di uscita;
- b) La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - una commissione forfettaria pari a 5 (cinque) Euro per ogni certificato eventualmente richiesto in emissione o per la conversione da nominativo a portatore e viceversa;
 - le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento.

2. Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR:

- le spese per l'organizzazione e il funzionamento della SGR;
- il compenso spettante alla Società di Revisione incaricata della revisione della contabilità e del bilancio della SGR;
- ogni altro onere e spesa non espressamente indicato come a carico del Fondo o dei partecipanti.

3. Spese a carico del Fondo

Sono a carico del Fondo:

- la commissione di gestione a favore della SGR. Esse sono pari a zero per le Restricted Shares, allo 0,08% annuo del Valore Complessivo Netto del Fondo per le Classic Shares, pari allo 0,23% annuo del Valore Complessivo Netto del Fondo per le Professional Shares e pari allo 0,58% annuo del Valore Complessivo Netto del Fondo per le Institutional Shares. Tali commissioni sono calcolate e accantonate giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun trimestre solare. E' fatta salva la facoltà per la SGR di concedere agevolazioni ai partecipanti mediante la retrocessione di parte delle commissioni di gestione;
- la commissione per la costituzione, amministrazione e mantenimento del Fondo a favore della SGR stabilita nella misura dello 0,02% annuo del valore complessivo netto del Fondo, calcolata e accantonata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun trimestre solare;
- la commissione di incentivo a favore della SGR. Tale commissione viene calcolata su un periodo annuale che termina l'ultimo giorno dell'anno di borsa aperta. Tale commissione sarà pari al 10% dell'excess performance, definita come la minore tra: i) il differenziale positivo tra il rendimento del Valore Lordo della Quota nell'anno di riferimento e l'Obiettivo di rendimento del Fondo per ogni anno e ii) la variazione percentuale positiva tra il Valore Lordo della Quota a fine anno e il Massimo Valore Lordo della Quota mai conseguito dal Fondo alla fine di ciascun anno precedente (cd "High Water Mark"). L'ammontare complessivo della commissione viene determinato moltiplicando tale valore per il minore tra il Valore Complessivo Lordo del Fondo e il Valore Complessivo Lordo Medio del Fondo nel corso dell'anno. La commissione di performance massima pagabile su base annua alla SGR ammonta allo 0,30% del Valore Complessivo Lordo Medio del periodo di riferimento. La SGR cristallizza eventuali commissioni di performance maturate con riferimento alle quote oggetto di richiesta di rimborso, nelle dovute proporzioni, alla data di contabilizzazione del rimborso ai Partecipanti, e le preleva dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario successivo. La commissione di performance viene liquidata

annualmente entro quindici giorni lavorativi dalla data di calcolo del valore della quota di fine anno in cui si sono determinate tali commissioni;

- le commissioni di cui al paragrafo 3. dell'art. 4. Distribuzione dei Ricavi;
- il compenso da riconoscere al Depositario per il servizio di custodia degli strumenti finanziari del Fondo con un importo massimo dello 0,01% annuo e un compenso per le altre attività di controllo pari allo 0,007% con un minimo annuo di 20.000 euro oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti, calcolato giornalmente sul Valore Complessivo Netto del Fondo. Il relativo importo viene prelevato dal Fondo il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, ovvero il primo giorno lavorativo successivo;
- il compenso da riconoscere al Depositario, per i servizi connessi al calcolo del valore della quota, costituito da una componente variabile annua calcolata sul Valore Complessivo Netto del Fondo pari allo 0,0135%, con un compenso minimo annuo di 40.000 euro, a cui va aggiunto un importo annuo fisso di 2.000 Euro per ciascuna classe di quote aggiuntiva rispetto alla prima, oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti. Tale importo viene prelevato dal Fondo il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, ovvero il primo giorno lavorativo successivo;
- costi una tantum in occasione di operazioni straordinarie (quali ad esempio liquidazioni, fusioni, trasformazioni di classi di quote, ecc...) oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti;
- costi relativi alle altre attività amministrative esternalizzate (quali ad esempio i costi per le segnalazioni di vigilanza e per le segnalazioni sull'operatività in strumenti finanziari derivati – EMIR, la gestione del Registro dei Partecipanti, le spese relative alla contabilità dei fondi e all'operatività in strumenti derivati) oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti;
- i costi connessi al regolamento, alla contabilizzazione e valorizzazione delle operazioni (es: diritti di regolamento riconosciuti al Depositario; commissioni di contabilizzazione e valorizzazione dei derivati) oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti;
- i costi connessi all'attività di middle office per la gestione e regolamento delle operazioni impartite dal Fondo, i diritti di regolamento applicati dai sistemi di scambio (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo i costi di OMGEO e SWIFT) e i costi dei sistemi informatici utilizzati per l'attività di middle office (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo i costi di Bloomberg AIM);
- costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es: costi ed oneri accessori di intermediazione inerenti la compravendita di titoli e i costi relativi all'avvio dell'operatività sui singoli mercati, con le singole controparti e più genericamente sostenute nella gestione del Fondo);
- gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;
- le spese di pubblicazione sui quotidiani del valore unitario del Fondo, i costi della stampa dei documenti periodici destinati al pubblico e le comunicazioni effettuate per mezzo dei quotidiani purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità e comunque al collocamento di quote del Fondo;
- spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- onorari riconosciuti alla Società di Revisione per la revisione della Contabilità del Fondo e della relativa Relazione di Gestione annuale e di liquidazione, della Relazione di Gestione di distribuzione per le sole Quote B e per ogni altra attività di consulenza prestata a favore del Fondo;
- tutte le spese relative alla liquidazione del Fondo quali a mero titolo esemplificativo le spese di calcolo della Relazione di Gestione di liquidazione, le spese di pubblicazione degli avvisi per mezzo dei quotidiani e le spese di revisione;
- oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (quali le spese di istruttoria);
- contribuzioni di vigilanza riconosciute alla CONSOB in relazione ai servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;
- spese legali e giudiziarie per la tutela dei diritti dei partecipanti al Fondo nell'interesse comune;
- imposte e oneri fiscali di legge.

ART. 16 - SCRITTURE CONTABILI

1. La SGR, oltre alle scritture contabili previste per le imprese dal Codice Civile, con le stesse modalità deve redigere:
 - il libro giornale del Fondo dove sono annotate giorno per giorno le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le altre operazioni relative alla gestione del Fondo;
 - la Relazione di Gestione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
 - la Relazione Semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento;
 - giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse nazionali e nei giorni di festività nazionale quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del Fondo.
2. La Relazione di Gestione del Fondo, la Relazione Semestrale ed il prospetto di calcolo recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del Fondo, sono tenuti a disposizione dei partecipanti nella sede della SGR. La Relazione di Gestione annuale e la Relazione Semestrale sono messi a disposizione dei partecipanti entro 30 (trenta) giorni dalla redazione; il prospetto con il valore unitario e complessivo netto del Fondo è messo a disposizione entro tre giorni. L'ultima Relazione di Gestione del Fondo e l'ultima Relazione Semestrale sono inoltre tenuti a disposizione dei partecipanti nella sede del Depositario. I partecipanti hanno inoltre diritto di ottenere gratuitamente anche al loro domicilio copia della Relazione di Gestione e della Relazione Semestrale.

ART. 17 - REVISIONE CONTABILE

1. La contabilità della SGR e quella del Fondo sono soggette a revisione ai sensi degli articoli 9, comma 2 e 155 del TUF.
2. La Società incaricata della revisione contabile provvede altresì alla certificazione del Bilancio della SGR e della Relazione di Gestione del Fondo nonché di quella eventuale di liquidazione e della Relazione di Gestione di distribuzione dei proventi per le Quote B.

ART. 18 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo allo scadere del termine di cui all'art. 2, ove lo stesso non venga prorogato una o più volte con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR.
2. Il Fondo può essere liquidato anche prima di tale data:
 - nel caso di scioglimento della SGR;
 - per delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR che decide, motivatamente, la rinuncia all'attività di Gestione del Fondo. Questa non può essere rinunziata se non per giusta causa quando si manifestino circostanze tali da ostacolare il conseguimento degli scopi del Fondo, con rilevante pregiudizio dei portatori delle quote. In tal caso la SGR informa l'Organo di Vigilanza almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.
3. La liquidazione del Fondo, sia per scadenza del suo termine di durata, che anticipata, si deve compiere nel rispetto delle norme di legge, delle eventuali prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e delle seguenti modalità:
 - la SGR comunica preventivamente alla Banca d'Italia la decisione di procedere alla liquidazione;
 - il Consiglio di Amministrazione della SGR delibera la liquidazione;
 - la SGR pubblica, sui medesimi quotidiani mediante i quali viene diffuso il valore delle quote, la comunicazione dell'avvenuta delibera di liquidazione. Dalla data di delibera di liquidazione, l'attività di emissione e rimborso delle quote è sospeso;
 - le operazioni di realizzo sono effettuate secondo un piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza della Banca d'Italia;
 - la SGR redige una Relazione di Gestione finale di liquidazione, accompagnata da una Relazione degli Amministratori;
 - la SGR redige un piano di riparto, recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto tra ammontare delle attività liquide e numero delle quote;
 - la società incaricata della revisione del Fondo certifica la Relazione di Gestione finale di liquidazione;
 - la Relazione di Gestione finale e la relativa Relazione degli Amministratori vengono depositati nella sede della SGR e del Depositario con l'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso. La notizia dell'avvenuta redazione della Relazione di Gestione e della data di inizio del riparto è comunicata ai singoli partecipanti nonché pubblicata sui medesimi quotidiani mediante i quali viene diffuso il valore delle quote;

- il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dalla Relazione di Gestione finale di liquidazione, con le modalità previste dall'art. 12 del presente Regolamento;
- le somme spettanti ai partecipanti, non riscosse entro 90 (novanta) giorni dall'inizio delle operazioni di rimborso, rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla SGR, con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti il cognome e nome di ciascun avente diritto, per i certificati nominativi, ovvero l'elenco dei numeri di serie dei certificati, se questi sono al portatore;
- la procedura di liquidazione del Fondo termina con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.

ART. 19 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Eventuali modifiche del Regolamento sono ammissibili esclusivamente se deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR. Copia del Regolamento modificato sarà inoltrata gratuitamente dalla SGR ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Nel caso di deliberazioni di modifiche regolamentari connesse con la sostituzione della SGR o del Depositario, ovvero che incidano sulle caratteristiche o sullo scopo del Fondo e sui diritti patrimoniali dei partecipanti, la SGR provvederà ad informare singolarmente, mediante comunicazione diretta, i partecipanti di tale circostanza e delle forme agevolative da riconoscere ai medesimi per il disinvestimento e l'eventuale reinvestimento in altri Fondi comuni. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche stesse. Le modifiche suddette avranno efficacia a partire dalla data indicata nella comunicazione che la SGR invierà a ciascun sottoscrittore.
3. Negli altri casi il termine, che decorrerà sempre dalla data di invio della comunicazione al singolo sottoscrittore, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
4. Al Consiglio di Amministrazione della SGR sono altresì sottoposte, per le delibere di competenza, le modifiche che si rendessero necessarie per adeguare il presente Regolamento ad eventuali innovazioni apportate ai criteri generali adottati dall'Organo di vigilanza o richieste da mutamenti della Legge. Ogni modificazione del Regolamento sarà divulgata mediante comunicazione scritta al singolo sottoscrittore.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

1. Per le controversie tra i partecipanti e la SGR e/o il Depositario si applicano le vigenti disposizioni in materia di foro competente.